

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA



SEZIONE III Bis

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. N. 6188/2019

AAA

PER: PIERDOMENICO MARA (C.F. PRDMRA65D65G482R) nata Pescara il 25 aprile 1965 ed ivi residente in via Santina Campana, 12, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org);

-Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ M.I.U.R., in persona del Ministro *pro tempore* - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione - Commissione Esaminatrice del Concorso di Ammissione al Corso di Formazione Dirigenziale, domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 (00186), con notifica PEC al seguente indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- Resistente-

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI: MAURO COLAFATO, elettivamente domiciliato a Rende (CS) in Via Cosenza n. 29 (87036), con notifica via PEC al seguente indirizzo: maurocolafato@pec.it;

-Controinteressato-

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del Decreto Dipartimentale n. 1357 del 12.08.2021 del Ministero dell'Istruzione –

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico e del relativo allegato, con il quale il Ministero resistente ha rettificato la graduatoria di merito del concorso per Dirigenti Scolastici, così decretando: *“Per le ragioni di cui in premessa, la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 e modificato con i decreti AOODPIT nn. 1229 del 7 agosto 2019, 977 e 978 del 5 agosto 2020, 986 del 6 agosto 2020, 995 del 12 agosto 2020 e 998 del 14 agosto 2020, è così rettificata, come da allegato che è parte integrante del presente decreto”*, nella parte lesiva per la ricorrente **(Cfr. doc. 1: D.D. M.I. n. 1357 del 12.08.2021 e allegato)**;

2. Dell'Elenco avente ad oggetto l'assegnazione dei candidati ai ruoli regionali, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 16.08.2021, nella parte lesiva per la ricorrente **(Cfr. doc. 2: Elenco assegnazione ai ruoli regionali del 16.08.2021)**;
3. Dell'avviso del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 26374 del 24.08.2021 con il quale sono state disposte ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio, nella parte lesiva per la ricorrente **(Cfr. doc. 3: Avviso M.I. prot. n. 26374 del 24.08.2021)**;
4. Dell'elenco relativo alle ulteriori assegnazioni dei candidati collocati nella graduatoria ai ruoli regionali, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 30.08.2021, nella parte lesiva per la ricorrente **(Cfr. doc. 4: Elenco ulteriori assegnazioni del 30.08.2021)**;
5. Dell'ulteriore elenco relativo alle assegnazioni dei candidati collocati nella

graduatoria ai ruoli regionali del 31.08.2021, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 01.09.2021, nella parte lesiva per la ricorrente **(Cfr. doc. 5: Elenco ulteriori assegnazioni del 01.09.2021)**;

6. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

E DI QUELLI CHE SONO STATI OGGETTO DI MOTIVI AGGIUNTI DEL 06/11/2020:

1. Del Decreto del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione n. 23350 del 04.08.2020, con il quale veniva disposta l'assegnazione dei ricorrenti ai ruoli regionali, nella parte lesiva per la ricorrente;
2. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 977 del 04.08.2020 con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio di un candidato, nella parte lesiva per la ricorrente;
3. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 978 del 04.08.2020 con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio relativo ai titoli di alcuni candidati, nella parte lesiva per la ricorrente;
4. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23428 del 05.08.2020 con il quale l'Amministrazione ha disposto la proroga del termine di chiusura della piattaforma Polis, nella parte lesiva per la ricorrente;
5. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 986 del 06.08.2020 e del relativo allegato con il quale l'Amministrazione ha rettificato la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, nella parte lesiva per la ricorrente;
6. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 24038 del 10.08.2020 con il quale l'Amministrazione ha disposto la chiusura del sistema Polis al giorno 10.08.2020, nella parte lesiva per la ricorrente;

7. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 995 del 12.08.2020 con il quale l'Amministrazione, in rettifica della graduatoria di merito, ha disposto la nomina di una candidata nei ruoli della Dirigenza Scolastica, nella parte lesiva per la ricorrente;
8. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 998 del 14.08.2020 e del relativo allegato con il quale l'Amministrazione ha disposto la rettifica della graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso in oggetto, nella parte lesiva per la ricorrente;
9. Del provvedimento di assegnazione ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.08.2020, nella parte lesiva per la ricorrente;
10. Del Decreto dipartimentale n. 27956 del 14.09.2020 con il quale l'Amministrazione ha disposto ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali, nella parte lesiva per la ricorrente;
11. Del provvedimento di ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.09.2020, nella parte lesiva per la ricorrente.

E DI QUELLI CHE SONO GIÀ STATI OGGETTO DI MOTIVI AGGIUNTI DEL 30/10/2019:

1. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1205 del 01.08.2019 con il quale veniva approvata la graduatoria generale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 nella parte di interesse dei ricorrenti, non dichiarati vincitori del concorso e dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 1), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
2. Della nota prot. n. 35372 del 01.08.2019 del MIUR di assegnazione dei vincitori del concorso in oggetto ai ruoli regionali;

3. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1229 del 07.08.2019 di rettifica alla graduatoria di cui al D.D. n. 1205 del 01.08.19 per errori materiali, nella parte di interesse dei ricorrenti;
4. dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 4), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
5. della nota MIUR prot. n. 36619 del 08.08.2019 contenente la comunicazione dei posti autorizzati dal MEF ai fini delle assunzioni dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2019/2020;
6. della nota prot. n. 36621 del 08.08.2019 con la quale il MIUR, facendo seguito alla nota prot. n. 36619, disponeva l'“Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019”;
7. Della nota MIUR prot. n. 13453 del 08.08.2019 con la quale sono state rese note, tra l'altro, le sedi disponibili sulle quali procedere con la nomina dei Dirigenti Scolastici vincitori del corso-concorso nazionale di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017;
8. Della nota prot. n. 38777 del 28.08.19 con la quale sono state disposte ulteriori assegnazioni, nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice;
9. Avviso M.I.U.R. di assegnazione degli incarichi e delle sedi AOODRVE.U.0016138.03-09-2019;
10. Del D.D. n. 845 del 20.08.2019 dell'U.S.R. del Lazio di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
11. Del D.D. n. 15388 del 22.08.2019 dell'U.S.R. del Veneto di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

12. Del D.D. n. 2500 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Lombardia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
13. Del D.D. n. 1595 del 21.08.2019 dell'U.S.R. della Liguria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
14. Del D.D. n. 9138 del 23.08.2019 dell'U.S.R. del Piemonte di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
15. Del D.D. n. 181 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Abruzzo di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
16. Del D.D. n. 205 del 26.08.2019 dell'U.S.R. della Basilicata di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
17. Del D.D. n. 18242 del 07.08.2019 dell'U.S.R. della Campania di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
18. Del D.D. n. 16649 del 13.08.2019 dell'U.S.R. dell'Emilia Romagna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
19. Del D.D. n. 14013 del 23.08.2019 dell'U.S.R. della Calabria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

20. Del D.D. n. 1200 del 16.08.2019 dell'U.S.R. delle Marche di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
21. Del D.D. n. 23015 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Puglia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
22. Del D.D. n. 401 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Umbria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
23. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sardegna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
24. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Friuli Venezia Giulia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
25. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Molise di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
26. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Toscana di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
27. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sicilia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

NONCHÉ DI QUELLI CHE SONO GIÀ STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO

R.G. n. 6188/2019:

1. D.D.G. 395/2019 del 27 marzo 2019 con cui il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato l'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali;
2. Della griglia di valutazione della ricorrente contenente il codice elaborato ancora sconosciuto e non consegnato alla ricorrente nella parte in cui risultano attribuiti dei punteggi che non hanno consentito alla ricorrente di conseguire un punteggio superiore a 70;
3. del verbale n. 12 dl 13 marzo 2019 di correzione delle operazioni concorsuali presso la Sottocommissione n. 8 istituita presso la Regione Abruzzo;
4. dei verbali con i quali è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi che risultano errati e rispetto ai quali non vi alcuna certezza che la griglia attribuita alla ricorrente Pierdomenico si riferisca all'elaborato scritto svolto dalla medesima;
5. del verbale delle operazioni aggiuntive pomeridiane svolte in data 18 ottobre 2018 dopo la fine della prova scritta con cui è stato dato atto dell'apertura manuale delle buste contenenti i codici elaborato ed i codici assegnati ai candidati;
6. del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;
7. dei verbali d'aula e dei Registri d'aula dei Comitati di Vigilanza, relativi alle prove scritte sostenute dai ricorrenti;
8. dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per la ricorrente;

9. del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova scritta da lei sostenuta in data 18.10.2018, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;
10. del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software ("*algoritmo*") per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati, siccome lesiva dei diritti e degli interessi dei candidati a fronte di plurimi profili di illegittimità;
11. dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, recante comunicazione del rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso *de quo* per i soli candidati della Regione Sardegna;
12. della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE .U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso *de quo*;
13. delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito dell'Ente in data 12 ottobre 2018);
14. del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposti i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento per la costruzione e valutazione della prova in questione;
15. del D.M. 3 agosto 2017 n 138, recante «*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza*

scolastica», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova scritta computerizzata (art. 12);

16. del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta computerizzata e individua il punteggio minimo per il superamento della medesima (art. 8);
17. del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 13 della *lex specialis* e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui figurando soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità;
18. di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

- In data 18 ottobre 2018 dopo aver svolto la prova scritta del Concorso di cui sopra, presso l'I.I.S. “*Poppa Rozzi*” con sede in Via Felice Barnabei, 2, Teramo, la ricorrente veniva contattata telefonicamente, intorno alle ore 15.00, dal Dirigente Scolastico Caterina Provisiero, la quale, dopo aver chiesto le generalità alla ricorrente le ha chiesto se fosse una insegnante che la mattina aveva partecipato alla prova scritta del concorso per dirigenti scolastici.

La Commissaria ha invitato la ricorrente a recarsi presso la sede, comunicando che si erano verificati dei problemi tecnici relativi all'attribuzione dei codici identificativi e che era necessaria la presenza della candidata Pierdomenico.

Durante il percorso in macchina la ricorrente ha ricevuto un'ulteriore telefonata da parte del Dirigente che si accertava se stesse raggiungendo la sede. Arrivata dopo circa un'ora nell'aula dove si erano svolte le prove, la ricorrente ha constatato la

presenza di altre persone: il Dirigente, i membri della commissione, altre persone di cui si ignoravano le identità, nonché le candidate che si erano rese disponibili a svolgere la mansione di testimone delle operazioni svolte dopo la prova scritta e del nuovo invio dell'elaborato al CINECA.

Il Dirigente informava la ricorrente che a due coppie di candidati era stato assegnato uno stesso codice identificativo (ogni coppia aveva uno stesso codice) e che quindi bisognava rintracciare, attraverso l'apertura delle buste, i nominativi coinvolti in questa errata procedura, al fine di poter nuovamente attribuire un ulteriore codice identificativo.

Nel frattempo il Dirigente, vedendo l'apprensione e la preoccupazione degli astanti li rassicurava che tutta la procedura sarebbe stata messa a verbale.

Dopo circa venti minuti, iniziavano le operazioni di apertura delle buste per trovare i codici da sostituire.

Questo il reale accadimento dei fatti che emerge dal verbale già allegato in giudizio. Il dirigente, dopo aver aperto la prima busta chiedeva ai signori Paoloni e Di Pietro di essere presenti in aula per proseguire con l'apertura manuale delle buste. . Il cartoncino estratto dalla busta contenente il codice numerico veniva letto ad alta voce tra i presenti e reinserito in una nuova busta senza che questa fosse immediatamente richiusa.

Veniva quindi scritto per ben due volte il codice numero 7262 sullo stesso cartoncino, il che potrebbe aver generato una sostituzione tra elaborati con la eventualità che l'elaborato della ricorrente sia stato assegnato ad altra candidata.

In sintesi, la ricorrente Mara Pierdomenico ed un'altra candidata hanno avuto l'assegnazione dello stesso codice numerico: tuttavia, la ricorrente non ha superato la prova scritta mentre l'altra candidata è stata ammessa alla prova orale, senza

avere alcuna certezza che l'elaborato attribuito alla ricorrente fosse realmente quello che ella ha realizzato.

Il Dirigente mostrava delle difficoltà nel rintracciare il codice identificativo e pertanto prendeva la decisione di chiamare telefonicamente un operatore del CINECA.

L'operatore del CINECA (tale sig. Alessandro Lodi) affermava di poter intervenire da remoto per modificare l'elaborato senza specificare quale procedura tecnica sarebbe stata utilizzata, generando seri dubbi sulla effettiva procedura di *"immodificabilità"* del *file* contenente l'elaborato della candidata.

Si suggeriva quindi di scrivere a penna il numero 7262 (numero posto sul *desktop* del computer, sul quale la ricorrente aveva espletato la prova) sul cartoncino che conteneva il codice personale della prof.ssa Pierdomenico, ma tale codice risultava poi assegnato anche ad altra candidata.

Il Dirigente, prima di scrivere a penna il numero, invitava la ricorrente ad indicare il *computer* utilizzato durante la prova. Nel frattempo, un membro della commissione che stava redigendo il verbale chiedeva alla ricorrente di indicargli il suo nome e cognome ai fini della verbalizzazione.

Appare evidente come la procedura svolta sia gravemente illegittima e metta in evidenza una grave contaminazione dall'esterno sugli elaborati e la violazione delle regole poste a presidio nelle procedure di anonimato.

Difatti, l'evidenziato intervento di un tecnico del CINECA dall'esterno, il quale ha potuto intervenire direttamente da remoto sul compito mette in risalto come – potenzialmente – tutti gli elaborati della presente procedura concorsuale potessero essere oggetto di violazione, e quindi di modifiche da parte dei tecnici di CINECA.

Tenuto conto di quanto esposto la ricorrente non ha la certezza che la griglia di valutazione si quella che ha generato la valutazione del proprio compito.

Si evidenzia che la Commissione, preso atto delle problematiche evidenziate, avrebbe dovuto necessariamente provvedere al rifacimento dell'intera procedura concorsuale in relazione alla prova scritta.

La ricorrente ha riscontrato numerose illegittimità ed incongruenze nell'attività di correzione e, soprattutto nell'esaminare la propria griglia di valutazione (doc. 2) che giustificano la presente azione legale tesa alla partecipazione con riserva alle prove orali del concorso. A titolo esemplificativo - ma non esaustivo – si evidenzia che tali illegittimità hanno inciso in modo determinante sul buon esito della prova, non consentendo il raggiungimento del minimo di 70 punti per l'accesso alla prova orale.

La violazione dell'anonimato è talmente grave e provata dallo stesso verbale redatto dal presidente della commissione in occasione delle operazioni di apertura dei plichi contenenti i codici ed i talloncini assegnati a ciascun partecipante.

Così operando la Commissione ha palesemente violato il principio cardine che regola l'anonimato e la paternità della prova, in quanto dopo l'apertura delle buste non si ha affatto la certezza che la griglia sia stata correttamente abbinata all'elaborato della ricorrente.

Quando descritto, quindi, giustifica la richiesta di riconvocazione della Commissione esaminatrice istituita presso la Regione Abruzzo finalizzata alla ripetizione delle operazioni concorsuali.

Si tenga conto che la ricorrente ha conseguito il punteggio di 90,90 alla prova selettiva, che risulta essere un punteggio molto elevato se posto a confronto con il punteggio conseguito alla prova scritta.

Se si considerano le gravi irregolarità denunciate, viene avvalorato il dubbio circa la paternità del compito assegnato alla ricorrente alla stessa, ovvero si denuncia che l'elaborato della ricorrente potrebbe essere stato attribuito ad un'altra candidata.

36. Le procedure selettive inoltre, ai sensi dell'art. 35 comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, debbono conformarsi, tra l'altro, al principio di adeguata pubblicità delle selezioni e delle modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità, nonché attraverso l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.

- La ricorrente, pertanto, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di esclusione dallo svolgimento della prova orale.
- A seguito dell'instaurazione del presente contenzioso, il Ministero dell'Istruzione pubblicava la graduatoria generale nazionale per merito e titoli di cui al D.D. n. 1205 del 01.08.2019 e poi rettificata con il D.D. n. 1229 del 07.08.2019, entrambe impugnate con motivi aggiunti dalla ricorrente.
- Con decreto dipartimentale n. 1357 del 12.08.2021, che in tale sede si impugna, l'Amministrazione resistente pubblicava sul proprio sito istituzionale la graduatoria generale di merito del concorso in oggetto ulteriormente rettificata, così decretando:
"Vista la sopravvenuta esigenza di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di seguito meglio evidenziati: - sentenza n. 7068/2020 emessa dal Consiglio di Stato nella controversia tra Eliana Giuseppina Tardino vs Ministero dell'Istruzione, all'esito della quale il Giudice Amministrativo ha accolto il ricorso e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, ha annullato il provvedimento espulsivo; - sentenza n. 2226/2021 emessa dal Consiglio di Stato nella controversia instaurata da Coccarielli Catia vs il Ministero dell'Istruzione in cui il Giudice amministrativo, all'esito della quale il Giudice Amministrativo ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto alla

regolarizzazione del titolo come richiesto dalla ricorrente; - sentenza n. 3080/2021 emessa dal Tribunale Amministrativo di Roma nella controversia instaurata da Davide Marrazzo vs il Ministero dell'Istruzione, all'esito della quale il Giudice Amministrativo ha accolto parzialmente il ricorso, ordinando la valutazione di alcuni titoli prodotti dal ricorrente; - sentenza n. 13740/2020 emessa dal Tribunale Amministrativo di Roma nella controversia instaurata da Marisa Brancato vs il Ministero dell'Istruzione, all'esito della quale il Giudice Amministrativo ha infine respinto il ricorso, superando le precedenti pronunce cautelari recate dalle ordinanze n. 1094 del 18/02/2020 e n.8375 del 17/07/2020; - sentenza n. 5612/2021 emessa dal Consiglio di Stato nella controversia tra Antonio Giusa vs Ministero dell'Istruzione, all'esito della quale il Giudice Amministrativo ha accolto il ricorso, ordinando l'attribuzione del punteggio originariamente assegnato dalla commissione esaminatrice, con conseguente, necessaria rideterminazione dei successivi provvedimenti adottati dall'amministrazione. CONSIDERATA l'urgenza di provvedere alla rettifica delle posizioni dei candidati sopracitati e di conseguenza alla rettifica dell'intera graduatoria in ottemperanza alle predette pronunce Decreta art. 1 Per le ragioni di cui in premessa, la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 e modificata con i decreti AOODPIT nn. 1229 del 7 agosto 2019, 977 e 978 del 5 agosto 2020, 986 del 6 agosto 2020, 995 del 12 agosto 2020 e 998 del 14 agosto 2020, è così rettificata, come da allegato che è parte integrante del presente decreto".

- Il Ministero dell'Istruzione ha agito in palese violazione di legge, avendo ancora una volta rettificato una graduatoria elaborata all'esito di una procedura concorsuale

caratterizzata da numerose irregolarità, laddove avrebbe invece dovuto procedere alla invalidazione della medesima.

- L'Amministrazione avrebbe difatti dovuto garantire il corretto espletamento della prova scritta e, trattandosi di un procedimento tenuto con modalità telematiche, avrebbe dovuto assicurare lo svolgimento della prova in conformità alle linee guida previste.
- Il D.D. n. 1357 del 12.08.2021 con il quale il Ministero resistente ha proceduto alla ulteriore rettifica della graduatoria generale di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 risulta gravemente lesivo dei diritti della ricorrente, la quale ingiustamente non veniva inserita nell'elenco dei vincitori della procedura concorsuale in oggetto a seguito delle disposte rettifiche.
- Avverso i provvedimenti impugnati la ricorrente, *ut supra* rappresentata e difesa, nel rinviare alla descrizione dei fatti già esposta nel ricorso introduttivo, che in tale sede si intende integralmente richiamata, ricorre con motivi aggiunti innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale avverso i nuovi provvedimenti impugnati, chiedendone l'annullamento e/o la riforma, nella parte in non prevedono l'inserimento della stessa tra i vincitori della procedura di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, per i seguenti motivi di

DIRITTO

- I. **CONTRARIETÀ DELLA PROCEDURA CONCORSUALE AI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO: OMESSA OSTENSIONE DEGLI ALGORITMI DEL CODICE SORGENTE DEL SOFTWARE CON IL QUALE L'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE HA GESTITO LO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI. MANCATA ESECUZIONE DEL GIUDICATO DI CUI ALLA SENTENZA N. 9798/2021 DEL TAR DEL LAZIO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 241/90**

IN RELAZIONE AI PRINCIPI DI EFFICACIA, TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, CORRETTEZZA E BUONA FEDE.

L'esclusione subita dalla ricorrente dalla prova orale è stata illegittimamente determinata da un difetto di funzionamento del *software* fornito in sede di svolgimento della prova scritta, in relazione al quale l'Amministrazione non ha ad oggi fornito il "codice sorgente" che ha gestito la procedura informatizzata.

Con il presente motivo si contesta pertanto la mancata esecuzione, da parte del Ministero resistente, della sentenza n. 9798/2021 con la quale il TAR del Lazio ha accolto il ricorso presentato per l'ottemperanza della sentenza n. 7370/2020, resa dall'intestato Tribunale all'esito del giudizio azionato al fine di ottenere l'acquisizione dei "*codici sorgente*" che hanno gestito e generato il software relativo allo svolgimento della prova scritta del concorso per Dirigenti Scolastici **(Cfr. doc.ti 6 - 7: Sentenza TAR Lazio n. 9798/2021; Sentenza TAR Lazio n. 7370/2020)**.

Nonostante il giudicato costituito dalla richiamata pronuncia, l'Amministrazione resistente non ha ottemperato a quanto oggetto della citata sentenza, non avendo messo a disposizione dei candidati quanto oggetto dell'istanza di accesso agli atti avanzata al fine di ottenere i "codici sorgente".

Il TAR del Lazio, con sentenza n. 9798 del 14.09.2021, in accoglimento del ricorso, ha così pronunciato: "*a) ordina all'amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza; b) nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe nel termine di 30 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso*

all'amministrazione; c) condanna l'amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre gli accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa".

Nonostante la decorrenza del termine indicato in sentenza e l'atto di diffida trasmesso dalla Scrivente difesa tramite PEC in data 15/09/2021, ad oggi l'Amministrazione resistente non ha provveduto a trasmettere la copia integrale del "codice sorgente" del *software* che ha gestito l'algoritmo relativo allo svolgimento della prova scritta del concorso per la selezione in oggetto, in palese violazione del giudicato (cfr. doc. 8: Atto di diffida).

Il TAR del Lazio si è difatti così pronunciato: "[...] **Orbene, aderendo ad una tesi che ritenesse preclusivo l'accesso ai codici sorgente, che del software costituiscono la fonte, si finirebbe per legittimare l'oscuramento di rilevanti porzioni di attività amministrativa afferenti alla gestione di pubblici concorsi, con evidente vulnus al principio di trasparenza. Si produrrebbe, in sostanza, una insostenibile situazione di "doppio binario" dove nei concorsi gestiti con l'ausilio di strumenti informatici la regola della trasparenza avrebbe una portata ridotta rispetto alle procedure concorsuali tradizionali.** Sul punto, peraltro, non può non essere presa in considerazione l'importanza della fase dedicata allo svolgimento delle prove di un concorso. Lo iato temporale destinato al loro perfezionamento, invero, si inquadra in quel segmento procedimentale costituito dalla fase istruttoria, nella quale vengono in rilievo i fatti oggetto delle successive valutazioni di natura tecnico-discrezionale riservate all'Amministrazione. Una tale collocazione nella scansione procedimentale postula che gli errori ivi compiuti, risolvendosi in un travisamento dei fatti, ossia in un indice sintomatico dell'eccesso di potere in grado di minare in radice la legittimità dell'operato dell'Amministrazione,

rende necessaria la possibilità di accedere al sistema informatico che ha contribuito, in maniera determinante, all'acquisizione, alla conservazione ed alla gestione delle prove. Del resto, se la scelta discrezionale della p.a. di gestire un pubblico concorso con mezzi informatici offre alla stessa indubbi vantaggi sotto il profilo del buon andamento dell'attività amministrativa, il raggiungimento di maggiori standard di efficienza, efficacia ed economicità non può certo andare a detrimento della trasparenza, ossia di un principio altrettanto fondamentale a cui la p.a. deve sempre e comunque tendere. Il programma informatico, del resto, si presta naturalmente a favorire trasparenza e partecipazione procedimentale, attesa la sua innata capacità di custodire dati. Seguendo una logica di distribuzione dei commoda e degli incommoda derivanti dall'adozione di un software per la gestione delle prove scritte di un concorso, dunque, ecco che i vantaggi conseguiti dalla p.a. in punto di buon andamento dell'attività amministrativa non possono confliggere con quelli fruibili dai candidati in punto di trasparenza. Chiarita la riconducibilità dell'algoritmo del programma informatico utilizzato per lo svolgimento delle prove scritte del concorso nell'alveo dei documenti accessibili ai sensi della legge n. 241/90, atteso che il programma, nella sua interezza, ha presieduto allo svolgimento di un'attività amministrativa di indubbio interesse pubblico, il Collegio ritiene di procedere con la verifica circa la sussistenza, in capo agli istanti, del requisito soggettivo previsto dalla norma. Sul punto, appare indubbio che i partecipanti al concorso in esame vantino un interesse qualificato e differenziato ad ottenere l'ostensione degli atti relativi tale procedura, venendo in rilievo, in particolare, un accesso c.d. "endoprocedimentale", dove l'interesse sussiste ogni qualvolta sia rinvenibile un collegamento tra il documento e la situazione giuridicamente tutelata. Nel caso di specie, peraltro, a venire in rilievo è un accesso di tipo difensivo. Occorre pertanto, in via preliminare, accertare se gli atti di cui si chiede l'ostensione, ossia i "codici

sorgente”, siano idonei a soddisfare le esigenze di natura difensiva paventate dai ricorrenti. Per farlo occorre ancora una volta fare riferimento alla definizione di codice sorgente, la quale ci rammenta come esso si sostanzi in una serie di comandi generali che consentono al software di funzionare, e di farlo in un determinato modo, mediante delle impostazioni per cui la pressione di un tasto da parte dell'utente genera un'azione conseguente da parte dell'elaboratore (es. la pressione del tasto “conferma e procedi” comporta il salvataggio della risposta ed il passaggio alla successiva). Tale considerazione fa emergere come un eventuale errore del linguaggio di programmazione finirebbe per riverberarsi sul funzionamento dell'intero programma, a prescindere dai diversi computer in cui questo è installato, atteso che esso si limita ad eseguire ciò che prescrive l'algoritmo. Da ciò è possibile inferire che laddove il software alla “sorgente” presenti un difetto originario, ad esempio perché nel linguaggio di programmazione non venga abbinata la funzione di salvataggio della risposta alla pressione del tasto “conferma e procedi”, ecco che tale vizio sarebbe destinato a riverberarsi su tutti gli elaboratori su cui è installato quel programma. Nell'esempio pocanzi effettuato, in particolare, il difetto di programmazione comporterebbe che nessuna prova sarebbe stata salvata. Ciò in quanto, le istruzioni errate o deficitarie contenute nei codici sorgente, attesa la loro portata generale, determinano malfunzionamenti altrettanto generalizzati che riguardano, in maniera indiscriminata, tutti gli elaboratori su cui viene utilizzato il programma. Ciò non toglie che sul singolo computer si possano verificare dei malfunzionamenti che, tuttavia, in tal caso affondano le loro radici in un contesto meramente locale, non essendo perciò riconducibili ad eventuali difetti contenuti nel linguaggio di programmazione. In quest'ultima circostanza, potrebbe essere l'accesso al file log del computer, che registra come una sorta di scatola nera i processi dallo stesso elaborati in un determinato arco temporale, a poter rilevare

eventuali anomalie nella fase di redazione o di acquisizione della prova, evidenziando malfunzionamenti locali. Tali considerazioni, effettuate sia dall'Amministrazione resistente che dalla parte controinteressata per sostenere che l'accesso ai codici sorgente non sarebbe utile ai fini difensivi degli istanti e che, ad ogni modo, sarebbe sproporzionato, non colgono nel segno. In primo luogo, parte ricorrente ha avuto modo di dimostrare, con diverse perizie tecniche, come l'esame del solo file log non sia sufficiente senza la compiuta conoscenza dei codici sorgente del programma informatico. In secondo luogo, poi, non può non rilevarsi come l'esempio pocanzi effettuato sull'errore contenuto nel linguaggio di programmazione del software non può certo essere ritenuto esaustivo con riferimento alle molteplici utilità che l'accesso a tali dati è in grado di fornire dal punto di vista difensivo. Né si può ritenere, come prospettato dall'Amministrazione resistente, che i ricorrenti fossero tenuti già nell'istanza di accesso a svelare tutte le esigenze difensive correlate ai documenti chiesti, dovendo al riguardo ritenersi sufficiente che l'atto oggetto dell'istanza fosse potenzialmente idoneo ad essere utilmente asservito ad un'attività difensiva. In altri termini, la concezione ampia del diritto a difesa di cui all'art. 24 della Costituzione postula che il diritto all'accesso non possa essere ostacolato ogni qualvolta sussista la possibilità che dall'ostensione derivi una qualche utilità per la tutela di situazioni soggettive, dovendosi verificare in astratto, e non in concreto, la potenziale utilità dell'atto di cui si chiede l'ostensione per le finalità di tutela della situazione giuridica soggettiva prospettata. Tale approccio, invero, merita di essere seguito con ancora più rigore attesa la natura polimorfica dei richiamati codici sorgente che, in quanto ontologicamente neutri, veicolano contenuti a geometria variabile. A parere del Collegio, dunque, è proprio l'innato carattere polisemico dell'algoritmo di un programma informatico utilizzato per la gestione di attività amministrative di particolare rilievo costituzionale, come nel

caso dei pubblici concorsi, a determinare la necessità che i codici siano resi accessibili e verificabili. Ciò in ossequio sia al principio di trasparenza sia a quelli di buon andamento della pubblica amministrazione. Le forme alternative di verifica del funzionamento del software prospettate dall'Amministrazione e dal Consorzio, come ad esempio la simulazione dello svolgimento della prova, non possono ritenersi alternative all'accesso richiesto dai ricorrenti proprio perché esse presuppongono che siano individuati a priori i presunti malfunzionamenti e si configurano più come un accertamento probatorio che non un accesso documentale. La qualificazione in termini difensivi dell'istanza di accesso formulata dai ricorrenti determina il superamento delle eccezioni di merito con cui sia l'Amministrazione resistente che il Consorzio controinteressato hanno paventato la necessità che il diritto all'ostensione debba essere bilanciato con l'interesse del titolare del software a mantenere la riservatezza su taluni contenuti dello stesso e, comunque, con quello dell'Amministrazione a poter riutilizzare il programma in future procedure concorsuali. Su quest'ultimo aspetto, in particolare, con la richiamata sentenza n. 7333/2019 questa Sezione ha statuito che "non si ritiene che il pregiudizio allegato da parte resistente in ordine alla futura utilizzabilità del codice costituisca un parametro di riferimento per la valutazione della richiesta di accesso". Ciò in quanto, come già precisato in precedenza, lo svolgimento con modalità informatiche di un pubblico concorso non può andare a detrimento del principio fondamentale di trasparenza, senza considerare che, comunque, l'interesse pubblico prospettato non rientra tra quelli contemplati dal Legislatore al fine di limitare il diritto di accesso ai sensi del combinato disposto dell'art. 22 e dell'art. 24 della legge 241 del 1990, né in particolare di quello esercitato ai sensi del comma 7 del richiamato art. 24 (accesso difensivo). Il secondo periodo del richiamato comma 7 dell'articolo 24 della legge n.241/90, precisa come nel caso in cui vengano in rilievo "dati sensibili e giudiziari"

l'accesso è consentito solo laddove ciò sia strettamente indispensabile mentre, nel diverso caso in cui si tratti di dati c.d. "sensibilissimi" allora il bilanciamento tra il diritto a difesa e l'interesse dei soggetti a mantenere il riserbo su questioni riferibili al loro stato di salute o alla loro sfera sessuale deve essere effettuato in ossequio all'art. 60 del d.lgs. n. 196/2003. Con ciò significando, in tale ultimo caso, che non solo l'interesse all'ostensione deve essere indispensabile per tutelare situazioni giuridiche meritevoli di tutela ma anche che tali situazioni siano di rango almeno pari a quelle riferibili al contrapposto diritto alla riservatezza, dovendo quindi consistere, a loro volta, in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. Nel caso di specie si ritiene che le esigenze di riservatezza paventate dall'Amministrazione nel provvedimento impugnato e dal Consorzio controinteressato, oltre che generiche e non compiutamente circostanziate, siano fuorvianti, posto quanto si dirà di seguito sulla distinzione tra programma informatico e contenuto degli atti redatti utilizzando quel programma informatico, e al contempo comunque non riconducibili alla tutela di "dati sensibilissimi, né di quelli sensibili", da leggersi ora come rinvio alle "categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016". Con riferimento a questi ultimi il richiamato art. 9 definisce tali i "dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona". Da ciò discende che, contrariamente a quanto prospettato, il diritto dei ricorrenti all'accesso a fini difensivi non deve essere oggetto di bilanciamento con riferimento ad altri interessi che vengono in rilievo nella fattispecie in esame, atteso che la regola di prevalenza tra diritto a difesa ed esigenze di

riservatezza di eventuali controinteressati è stata predeterminata dal Legislatore. Sul punto, invero, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo più volte di precisare come “Nei rapporti tra diritto di accesso agli atti della P.A. e diritto alla riservatezza deve ritenersi che il primo, qualora sia motivato dalla cura o difesa di propri interessi giuridici, prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo, sicché l’interesse alla riservatezza, tutelato dalla l. n.241/90 mediante una limitazione del diritto di accesso, recede quando l’accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico” (cfr. T.A.R. Campania, Sez. VI, n.1165/2016). Posta comunque la configurabilità dell’istanza di accesso dei ricorrenti in termini di accesso difensivo e conseguentemente l’irrilevanza, in base al dettato normativo, di ragioni di riservatezza diverse da quelle contemplate al comma 7 del richiamato art. 24 della legge 241 del 1990, il Collegio rileva, ad ogni buon fine, l’infondatezza delle stesse. Difatti sia l’Amministrazione che il Consorzio controinteressato adducono, per negare l’accesso, ragioni di riservatezza fondate sul rilievo che la conoscenza del “codice sorgente” determinerebbe la vulnerabilità del programma e conseguentemente da un lato la possibilità di decriptare e gestire tutti i dati inseriti dai candidati del concorso (“minandone la riservatezza, la regolarità e la validità”) e dall’altro la futura inutilizzabilità dello stesso programma in altre procedure concorsuali. A tanto si aggiungerebbe la violazione del know how del Consorzio, che vedrebbe compromessa la sua attività aziendale in favore di eventuali competitors. Su quest’ultimo aspetto, posto quanto si dirà di seguito sugli obblighi previsti nel codice dell’amministrazione digitale in ordine alla titolarità dei programmi informatici realizzati su commissione dell’Amministrazione e sulla necessità di avvalersi di software liberi o a codici sorgente aperto, il Collegio rileva che la qualificazione come documento amministrativo del programma che ha consentito lo svolgimento di un concorso pubblico e dunque l’accessibilità in termini di conoscenza delle

modalità di funzionamento dello stesso sia atta a superare eventuali profili di carattere economico scaturenti dalla possibilità per il creatore del programma (peraltro in tal caso un Consorzio a partecipazione pubblica senza finalità di lucro) di sfruttare le ulteriori potenzialità commerciali del bene. Sul punto, i ricorrenti hanno dedotto sull'impossibilità in nuce per il CINECA di rivendicare la riservatezza del software, in quanto il Consorzio non potrebbe essere considerato alla stregua di un mero operatore privato, posto che, da un punto di vista strutturale, i soggetti consorziati sono enti pubblici mentre, da un punto di vista dinamico, il suo principale scopo statutario è quello di realizzare servizi informatici innovativi a favore di tali enti. **A prescindere da ogni ulteriore considerazione sulla natura giuridica del CINECA, e sulla sua riconducibilità nel genus degli enti in house, con riferimento a quanto strettamente di interesse per l'odierna controversia, il Collegio intende ancora una volta richiamare la sentenza di questa Sezione n. 3769/2017 ove si precisa "la circostanza che, poi, l'algoritmo sia stato realizzato non direttamente da parte del M.I.U.R. per mezzo dei propri funzionari o personale dipendente ma a opera della società di cui sopra cui la creazione dello stesso è stata commissionata da parte dell'amministrazione a seguito di aggiudicazione di procedura di appalto e che costituisca, quindi, l'oggetto di una contrattazione di tipo privatistico, non è di per se ostativa proprio in quanto, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della disciplina sostanziale, l'algoritmo è diretta espressione dell'attività svolta dalla pubblica amministrazione che è indubbiamente attività di pubblico interesse in quanto interessante l'organizzazione del servizio pubblico rappresentato dalla pubblica istruzione e, infatti, il predetto algoritmo è entrato nella procedura quale elemento decisivo e lo stesso è, comunque, stabilmente detenuto dalla stessa amministrazione ministeriale che lo ha commissionato**

e, quindi, utilizzato per le proprie finalità". Ritenendo di dover tener ferma questa impostazione, che segue il solco tracciato dal principio dell' "irrelevanza delle forme giuridiche" di matrice europea, a rilevare nel caso di specie non è tanto la natura pubblica o privata dell'ente che provvede alla fornitura di un programma informatico bensì l'effettivo utilizzo che di questo ne viene fatto dall'Amministrazione. Per quanto sopra, quindi, non può che concludersi per l'accessibilità del software utilizzato per la gestione di un'attività amministrativa di indubbio interesse pubblicistico, nonché costituzionalmente rilevante, come nel caso di un pubblico concorso. [...] Per le ragioni sopra indicate i ricorsi riuniti devono essere accolti con conseguente **obbligo dell'Amministrazione di provvedere all'ostensione di quanto chiesto dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 22 e ss. della legge n.241/90.** L'accoglimento della domanda nei termini di cui in narrativa rende superfluo l'esame della stessa con riferimento all'istituto dell'accesso civico generalizzato. In considerazione della novità e della complessità delle questioni trattate sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese".

Nella citata pronuncia il TAR del Lazio ha riconosciuto la piena sussistenza del diritto dei candidati alla procedura concorsuale in oggetto ad accedere agli atti relativi al "codice sorgente", ossia il *software* del programma che ha gestito il concorso e che il Ministero si è sempre ostinato a negare.

Deve essere pertanto in tale sede eccepita la perdurante inerzia dell'Amministrazione la quale, pur in presenza del giudicato costituito dalle richiamate sentenze, continua a non rendere gli atti relativi all'algoritmo del *software* utilizzato per la gestione automatizzata della procedura concorsuale che ci occupa.

La scelta algoritmica di digitalizzazione dell'attività amministrativa del Ministero non può andare a pregiudizio dei principi di trasparenza e di pubblicità del procedimento amministrativo, come costantemente stabilito dall'Ecc.mo TAR Lazio.

Occorre pertanto portare all'attenzione dell'Ecc.mo TAR adito la circostanza per cui allo stato attuale, non avendo l'Amministrazione ancora prodotto gli atti relativi all'algoritmo del software utilizzato, permangono dubbi in relazione alla sicurezza dei programmi adottati per lo svolgimento del concorso in oggetto.

L'incongruenza dei dati rilevata in sede di espletamento della prova scritta del concorso per Dirigenti Scolastici è necessariamente correlata ai difetti di funzionamento del *software* utilizzato dall'Amministrazione, la quale non solo ha consentito lo svolgimento di un concorso poco chiaro, ma continua ad impedire ai candidati la legittima conoscibilità dei meccanismi utilizzati in sede concorsuale.

Per quanto sinora esposto, si rileva come i diritti dei candidati alla procedura indetta con D.D.G. n. 1259/2017 siano stati ulteriormente compromessi dalla mancanza di trasparenza da parte dell'Amministrazione, nei confronti della quale ci si riserva di presentare ulteriori doglianze nel corso del procedimento in oggetto, considerato che in questi giorni sta per essere avviata la procedura per l'integrale acquisizione del "codice sorgente" del *software* predisposto ed utilizzato dall'Amministrazione resistente per lo svolgimento del concorso in oggetto.

II. VIOLAZIONE DELL'ANONIMATO A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 13 SS DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82 (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E *PAR CONDICIO* FRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE DELLE REGOLE CONCORSUALI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO DELLE PROVE CONCORSUALI. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ.

Le impugnate operazioni concorsuali sono affette da un insanabile vizio di legittimità in quanto sono frutto di una modalità informatica di svolgimento della prova e di successiva correzione da parte della Commissione esaminatrice che non ha garantito il rispetto del principio di anonimato. In tal senso, sia la piattaforma predisposta dal Ministero resistente che la stessa organizzazione della sessione d'esame hanno determinato uno scambio di flussi informativi "aperto" che consentiva potenzialmente di individuare l'elaborato di ciascun candidato.

Come rilevato in fatto, la *lex specialis* prevedeva l'espletamento di una prova scritta computerizzata articolata su 5 quesiti a risposta aperta sulle materie d'esame e su 2 quesiti di lingua a risposta chiusa. In tal senso, l'art. 8 del bando concorsuale chiariva che «(...) i candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova». Le indicazioni generali diramate dal Ministero resistente per chiarire le modalità di svolgimento di tale sessione d'esame, poi, veniva tra l'altro precisato che «Dopo le operazioni di riconoscimento e prima dell'avvio della prova scritta, che avrà una durata di 150 minuti, sono previsti i seguenti passaggi procedurali: • Il candidato estrae un codice personale anonimo dall'urna (...); • Al candidato viene consegnato e fatto firmare il proprio modulo anagrafico; • Si consegna al candidato una busta internografata e gli si comunica di conservarvi all'interno entrambi i moduli ricevuti senza sigillare la busta; • Il candidato viene fatto accomodare e, subito dopo, inserisce il codice personale anonimo per

sbloccare la postazione. Il candidato ripone il codice personale anonimo nella busta internografata a lui consegnata senza sigillarla (...); • Al termine della prova il candidato è tenuto a non lasciare il proprio posto e ad attendere lo sblocco della postazione da parte del responsabile tecnico d'aula per procedere nuovamente all'inserimento del proprio codice personale anonimo; • Al termine della prova scritta, quindi, il responsabile tecnico d'aula si reca sulle singole postazioni e sblocca l'inserimento del codice personale anonimo; • Il candidato alla presenza del responsabile tecnico d'aula inserisce nell'apposito form presentato dall'applicazione il codice personale anonimo e firma sul modulo cartaceo del codice personale anonimo la conferma di corretto inserimento; • Il candidato ripone il modulo anagrafico ed il modulo contenente il codice personale anonimo all'interno della busta internografata che gli è stata consegnata all'atto della registrazione e la sigilla; • Il responsabile tecnico d'aula esegue la procedura per raccogliere i file criptati contenenti gli elaborati svolti e li carica sul sito <https://concorsodirigentiscolastici.miur.it>; • In particolare, il responsabile tecnico d'aula si reca davanti ad ogni postazione, procede ad "eseguire il backup del test" selezionando, come destinazione del salvataggio, una cartella locale del pc (preferibilmente la cartella desktop). A seguito della visualizzazione della finestra "backup eseguito correttamente" procede a chiudere l'applicativo. Solo a questo punto inserisce la chiavetta USB e provvede a copiare il file .BAC nella chiavetta stessa; • Successivamente, il responsabile tecnico d'aula carica sul sito <https://concorsodirigentiscolastici.miur.it> tutti i file criptati presenti nella chiavetta USB; • In particolare, cliccando sul bottone di upload dei risultati verrà visualizzata la finestra da cui selezionare la sorgente dei risultati (chiavetta USB) e dovrà caricare tutti i file .BAC; • In questo modo gli elaborati dei candidati saranno messi a disposizione della commissione esaminatrice per la successiva fase di correzione (...)). Questi i momenti essenziali della procedura informatizzata

elaborata per “anonimizzare” la prova ed al contempo consentire in un successivo momento (solo dopo la correzione) l’abbinamento al candidato.

Pur tuttavia il sistema delineato ha presentato evidenti e gravissime lacune non garantendo la trasparenza e l'imparzialità della procedura. I problemi si sono concretizzati presso la Commissione abruzzese il giorno 18 ottobre 2018, quando la ricorrente veniva contattata dal dirigente scolastico per procedere alle operazioni aggiuntive di accoppiamento degli elaborati, risultate del tutto illegittime e poste in violazione del principio dell'anonimato. In primo luogo, basti considerare che il codice meccanografico era oggettivamente conoscibile prima dell'assegnazione alle Commissioni, sia perché inserito dal candidato per sbloccare, prima, e chiudere, poi, l'applicativo (*software*) alla presenza e sotto il diretto controllo dei Comitati di Vigilanza, sia perché astrattamente divulgabile anche dallo stesso candidato per consentire l'individuazione della propria prova. Nel caso di specie è stato addirittura coinvolto un impiegato di CINECA il quale ha gestito la procedura aggiuntiva da remoto, mettendo in evidenza la violabilità delle prove e la possibilità di abbinare a propria scelta i vari elaborati. Ma non solo! Il suddetto codice veniva impresso sul file .BAC che prendeva come nominazione visibile nei successivi passaggi, rendendo ancor più identificabile l'elaborato ivi contenuto. Il suddetto file, infatti, veniva acquisito sul computer del Comitato d'Aula tramite chiavette USB individuali per ciascun candidato (che così venivano necessariamente “lette” sul terminale) e poi caricato (*upload*) sul portale all'uopo istituito. Peraltro si consideri che, contrariamente a quanto specificato nei provvedimenti di regolamentazione della procedura (Bando, Indicazioni generali, Istruzioni operative), il file con estensione .BAC non costituisce un documento informatico criptato, afferendo invece alla categoria dei meri file di backup (Backup Format) e contraddistinguendo la tipologia creata da una

determinata *software house* (Avantrix); di talché esso non fornisce affatto adeguati livelli di segretezza e protezione del dato. Ne deriva che il sistema, per come predisposto, non garantiva l'anonimato della prova nella doverosa gestione di flussi informativi estremamente complessi, siccome articolati in momenti diversi e con la partecipazione di numerose figure coinvolte nel trattamento del dato. In estrema sintesi, si consideri che il file veniva generato sul computer del candidato, poi trasferito sul terminale del Comitato d'Aula mediante supporto fisico, successivamente acquisito telematicamente sul portale nazionale (che ne curava la conservazione) e infine trasmesso alle Sotto-Commissioni per la valutazione. In tale ultimo passaggio, *ad abundantiam*, va evidenziato che, al fine di facilitare le operazioni di correzione, il programma consentiva anche ai componenti dell'organo valutativo di stampare la prova onde averne copia cartacea: ne deriva che inevitabilmente il file transitava anche sui loro computer ed era quindi riconoscibile contenendo tutti gli elementi identificativi (nome, data e luogo di creazione, identità informatica del computer generatore, ecc.).

In tale processo, evidentemente, le occasioni di disvelamento dell'anonimato erano potenzialmente numerose, stante la conoscibilità del codice personale e la sua agevole associabilità al candidato. Ne deriva quindi la chiara violazione dei canoni fondamentali di utilizzo delle tecnologie informatiche, come definiti dall'art. 12 del Codice dell'Amministrazione Digitale, a mente del quale «*Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione (...)*». Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, le operazioni di scioglimento dell'anonimato poste in essere in data 27 marzo 2019 dal Ministero resistente con il supporto del

Nucleo dei Carabinieri assegnato assumono la connotazione di un mero e formalistico adempimento, tenuto conto che la astratta possibilità di divulgazione del codice personale aveva comunque potuto già mettere i membri delle Sotto-Commissioni nella condizione di poter individuare ogni prova concorsuale. Come noto, nella recente giurisprudenza di codesto ecc.mo Tribunale è stata affermato che *«La specifica disciplina contenuta nell'art. 14 del D.P.R. n. 487 del 1994 riguarda lo svolgimento delle prove scritte e non si estende alle prove che vengono eseguite con modalità differenti, con sistemi di selezione automatizzati. In tal caso, non è necessario il rispetto delle formalità previste dal D.P.R. n. 487 del 1994, ma è sufficiente che sia garantito il rispetto del principio di imparzialità e di parità di trattamento, dovendo essere assicurato lo svolgimento delle prove nel rispetto del principio di segretezza e di anonimato»* (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, 7 novembre 2018, n. 10731). Ciò non di meno, la mancata diretta applicazione degli specifici adempimenti previsti dalla fonte regolamentare (conformati allo svolgimento della prova in forma scritta) non significa affatto che i principi generali di cui costituiscono espressione non debbano comunque essere attuati, seppur adattando le garanzie alla modalità informatiche.

In tal senso, infatti, costituisce *ius receptum* che *«Il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni – costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone*

uno dei cardini portanti. Qualora l'Amministrazione si scosti in modo percepibile dall'osservanza di tali vincolanti regole comportamentali si determina un'illegittimità di per se rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse. Mutuando la antica terminologia penalistica, si può affermare che la violazione

dell'anonimato da parte della commissione nei pubblici concorsi comporti una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione» (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, n. 26. In termini, cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. IV, 28 settembre 2018, n. 5571; Cons. Stato, Sez. VI, 22 maggio 2017, n. 2377). Orbene, da quanto emerge, non vi è prova che il codice anonimo estratto dal candidato in occasione della prova fosse effettivamente protetto e reso segreto alla Commissione esaminatrice, ovvero che il file contenente la prova fosse criptato, perché le modalità telematiche di per sé non offrivano tale garanzia a differenza di quanto avviene con gli adempimenti imposti dall'art. 14 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per le prove svolte in forma scritta.

La spiegazione della contraddittorietà del punteggio preso dalla ricorrente alla prova selettiva (molto alto per la verità) rispetto al punteggio conseguito alle prove scritte dalla ricorrente potrebbe risiedere nella circostanza che la griglia di valutazione contenente i punteggi numerici non sia stata correttamente abbinata all'elaborato scritto della candidata Pierdomenico.

Nel caso che ci occupa, difatti, non vi è la prova che la griglia di valutazione sia riconducibile all'elaborato sviluppato dalla ricorrente poiché le modalità di

abbinamento del codice attribuito dai commissari al nominativo del candidato sono risultate foriere di confusione e di poca trasparenza.

Pertanto la circostanza richiede una attività istruttoria diretta a far depositare all'Amministrazione tutta la documentazione relativa alle attività di correzione della prova scritta della ricorrente al fine di verificare la esattezza dell'abbinamento della griglia all'elaborato nonché il momento in cui venivano predisposte le operazioni di scioglimento dell'anonimato.

Pertanto, si evidenzia una ulteriore violazione del principio di trasparenza ed efficacia della P.A. che in tal caso ha impedito ad una concorrente preparata di accedere alle successive fasi del concorso a posti di dirigente scolastico.

Inoltre, come noto la gestione della prova scritta in modalità computerizzata è stato gestito da CINECA in modalità c.d. *"da remoto"* e, durante lo svolgimento delle prove da un tecnico di laboratorio presente nell'aula di esame.

Il coinvolgimento di più soggetti e la possibilità per questi ultimi di accedere al contenuto delle prove, ai nominativi dei candidati ed ai relativi codici abbinati al nome del candidato nell'ambito della gestione della prova concorsuale, ha determinato una ulteriore violazione del principio dell'anonimato sebbene l'obiettivo del Ministero fosse quello di garantire il diritto all'anonimato e proteggere la paternità degli elaborati.

Con il motivo di cui al titolo si censura, pertanto la violazione dei principi dell'anonimato e della segretezza delle prove concorsuali, aggravata dal mancato rispetto dell'obbligo della prova scritta sostituita, senza alcuna formalità giuridico-legale, con la prova denominata *"computerizzata"*.

Dalla ricostruzione dei fatti fornita in narrativa emerge che le norme di cui al titolo sono state violate nella gestione e dello svolgimento della procedura concorsuale, che potrebbe aver determinato l'asserito presunto scambio tra elaborati.

Com'è noto, nelle prove scritte di procedure selettive pubbliche, il principio di anonimato degli elaborati costituisce garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta della selezione pubblica quale modalità ordinaria d'accesso agli incarichi nelle amministrazioni di cui all'art. 97 della Costituzione.

La salvaguardia del principio in parola esige che il riconoscimento dell'autore di un elaborato avvenga *"a conclusione dell'esame"*, dopo l'espressione del giudizio sulle prove di tutti i candidati, al fine di neutralizzare le possibili parzialità dell'organo giudicatore.

Il ruolo fondamentale della garanzia dell'anonimato dei concorrenti è ribadito, peraltro, dalla costante giurisprudenza amministrativa, che ha sempre riconosciuto il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste e degli elaborati, ove suscettibile di arrecare un *vulnus* al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi (*ex multis*, Cons. St., sez. VI, 12.2.2008, n. 481; Cons. St., sez. V, 29.9.1999, n. 1208).

L'Adunanza Plenaria Sentenza 20/11/2013 n. 26 afferma che: *"il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati"*.

Per cui, qualora l'amministrazione ometta di osservare tutte le regole necessarie a garantire il rispetto del criterio dell'anonimato si produce una illegittimità di per sé rilevante e insanabile dell'intera procedura comparativa; e ciò in quanto viene posta in essere, da parte dell'amministrazione, una condotta già *ex ante* connotata

dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse.

Con la recente sentenza n. 330 del 20.04.2015, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, si è pronunciato sulla questione della "rilevanza" necessaria affinché la violazione della regola dell'anonimato dei concorsi pubblici possa comportare l'illegittimità della procedura selettiva. Se, quindi, deve ritenersi sufficiente la sola probabilità di una lesione alla regola di imparzialità durante la fase di correzione delle prove o, al contrario, è necessario che la lesione sia concreta ed attuale.

Con la decisione in epigrafe, il Supremo consesso della giurisdizione amministrativa si è conformato ai principi sanciti dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella citata sentenza n. 26 del 20.11.2013, circa la non necessità dell'accertamento del concreto verificarsi della lesione della *par condicio* tra i candidati. La violazione dell'anonimato nei pubblici concorsi comporta una illegittimità, c.d., da pericolo astratto, e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma di azione, irrimediabilmente

sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione.

Sulla scorta di tali argomentazioni, il Consiglio di Stato ha precisato che anche solo un'ipotetica conoscenza dei candidati è, di per sé, idonea alla violazione del principio dell'anonimato – diretto derivato del superiore principio di uguaglianza nonché specialmente di quelli di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione – non essendo necessario l'accertamento di un'effettiva e concreta lesione in sede di correzione. Pertanto, la sola "probabilità" che le modalità di espletamento delle prove concorsuali siano in grado di inficiare la necessaria

imparzialità dei Commissari è sufficiente a considerare come violata la regola del pieno anonimato di cui devono beneficiare i candidati.

^^^

Per quanto sin qui esposto la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, senza alcuna rinuncia a quanto già oggetto di gravame, estende con il presente atto l'impugnativa e propone motivi aggiunti avverso il Decreto Dipartimentale n. 1357 del 12.08.2021 con il quale il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la graduatoria di merito rettificata del concorso per Dirigenti Scolastici, nelle parti e per i motivi sopra indicati, in quanto atto connesso e consequenziale a quelli già oggetto di impugnazione e rassegna le proprie

CONCLUSIONI

VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA:

NEL MERITO

ACCOGLIERE il presente ricorso, riportandosi a quanto già sottoposto ad impugnazione con il ricorso principale ed i motivi aggiunti, e disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nelle parti lesive per la ricorrente.

Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre, anche con memoria difensiva, in funzione delle istanze di accesso agli atti avanzate e dunque delle produzioni e difese avversarie, nonché dell'esame dei documenti che saranno versati.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

^^^

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti in materia di pubblico impiego non è sottoposto al pagamento del C.U. in

quanto si sottopongono a gravame provvedimenti strettamente connessi agli atti impugnati con il ricorso principale, e pertanto non vi è ampliamento della materia del contendere¹.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. D.D. M.I. n. 1357 del 12.08.2021 e allegato;
2. Elenco assegnazione ai ruoli regionali del 16.08.2021;
3. Avviso M.I. prot. n. 26374 del 24.08.2021;
4. Elenco ulteriori assegnazioni del 30.08.2021;
5. Elenco ulteriori assegnazioni del 01.09.2021;
6. Sentenza TAR Lazio n. 9798/2021;
7. Sentenza TAR Lazio n. 7370/2020;
8. Atto di diffida.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 20.10.2021

Avv. Domenico Naso

^{1 1} Si del contributo unificato disposto dal TAR Toscana, relativamente a motivi aggiunti che, sebbene proposti per l'annullamento Cfr. Sentenza n. 1126 del 13.11.2017 emessa dalla Commissione Tributaria – Sez. Provinciale di Firenze, la quale ha annullato un invito di pagamento di un atto diverso da quelli impugnati con il ricorso introduttivo, non ampliano in misura significativa l'oggetto della controversia.

¹ Sul punto, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale si è espressa affermando che *"il giudice è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi qualora i ricorsi presentati (ovvero i motivi aggiunti) non siano effettivamente distinti o non costituiscano un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia pendente"* (CGUE, causa C-61/14, sentenza del 6.10.2015).